



Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. NADIA VENDRAMIN
DOTT. FRANCESCA AGATTI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. EISELA THANO
DOTT. SIMONA BRAZZOVA
DOTT. CLARISSA GRANOZIO
DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. GABRIELE SCALINCI

RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

è stato pubblicato sul S.O. n. 30 della Gazzetta Ufficiale 14.08.2020 n.203 il DL 14.8.2020 n.104 (c.d. Decreto "Agosto") recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Con questo documento si vuole dare una panoramica delle principali novità.

Le informazioni contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per prendere decisioni applicative.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 27 agosto 2020

Dott. Fabio Mascherpa



Mascherpa e Associati

Nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 1)	<p>Per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (artt. 19 - 22 quinquies del DL 18/2020, conv. L. 27/2020) per una durata massima di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 9 settimane (1 • tranche);• incrementate di ulteriori 9 settimane, esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato (2 tranche)
Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3)	<p>Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex artt. 19 - 22 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), ferma restando l'aliquota delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.</p>
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)	<p>Fino al 31.12.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali³ a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del DL in esame (15.8.2020).</p>
Indennità per lavoratori occasionali (art.9)	<p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia, al 15.8.2020); per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.</p> <p>Per beneficiare dell'Indennità, i predetti soggetti non devono essere, alla data di presentazione della domanda;</p> <ul style="list-style-type: none">- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;- titolari di pensione.
Indennità per il mese di maggio 2020 per i professionisti iscritti	<p>E' riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un'indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.</p> <p>Ai fini dell'attuazione della disposizione, salvo quanto non diversamente disposto, trova applicazione il DM 29.5.2020, che ha definito i presupposti per l'accesso alla medesima indennità per il mese di aprile 2020.</p> <p><u>Professionisti già beneficiari dell'indennità di aprile</u></p> <p>Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di aprile (definita con DM 29.5.2020), l'indennità di maggio è erogata in via automatica.</p> <p><u>Professionisti che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile</u></p>



Mascherpa e Associati

a Casse di previdenza private (art. 13)	L'indennità per il mese di maggio è riconosciuta: <ul style="list-style-type: none">- sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell'attività, che è esteso dal 30.4.2020 al 31.5.2020;- previa presentazione all'ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14.9.2020).
Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione (art. 58)	È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del presente DL) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale). Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. <u>Calo del fatturato</u> Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Proroga moratoria per le PMI (art. 65)	Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di sospensione: <ul style="list-style-type: none">- previsti all'art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;- previsti all'art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all'art. 56 co. 2 DL 18/2020. È, inoltre, stabilito che: <ul style="list-style-type: none">- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno,- la proroga non operi nell'ipotesi di rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;- le imprese che, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020), presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell'art. 56, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 56. L'art. 65 del DL 104/2020 opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE
Credito d'imposta locazioni immobili uso non abitativo - Modifiche (art. 77 co. 1 lett. a) e b)	Sono apportate alcune modifiche all'art. 28 del DL 34/2020 convertito, recante la disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali). Con una modifica all'art. 28 co. 5 del DL 34/2020 è infatti ora previsto che: <ul style="list-style-type: none">- il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Superbonus del 110%-Immobili	Ai sensi del co. 15-b/s deH'art. 119 del DL 34/2020, il superbonus del 110% non si



Mascherpa e Associati

esclusi (art. 80 c.6)	applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate (art. 97)	<p>Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi ed il pagamento delle ritenute non operate.</p> <p>In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. <p>Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.
Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA (art. 98)	<p>Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari").</p> <p><u>Soggetti beneficiari</u></p> <p>Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro). <p>Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none">• applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);• applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);• presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Sospensione dei termini di riscossione (art. 99)	<p>Viene modificato l'art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 (nell'ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.8.2020).</p> <p>Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.</p>



Mascherpa e Associati

	La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS.
<p>Nuova rivalutazione dei beni d'impresa (art. 110)</p>	<p>Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere:</p> <ul style="list-style-type: none">- rilevanza solo civilistica e contabile;- oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti. <p><u>Ambito soggettivo</u> La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.</p> <p><u>Beni rivalutabili</u> Dovrebbe essere possibile rivalutare, in attesa della circolare esplicativa i beni materiali e i beni immateriali (consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali diritti di brevetto industriale e diritti d'utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000 (ovvero le partecipazioni in società controllate e collegate, costituenti immobilizzazioni), che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020; inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p> <p><u>Imposta sostitutiva del 3%</u> Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.</p> <p><u>Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti</u> I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021. Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita</p> <p><u>Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione</u> Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All'occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.</p>